

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 180/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 7 maggio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dr. Francesco Cerini, Dr Stefano Toschei – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

- 1) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €30.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/TREVISIO DEL 4.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 249 del 7.4.2009)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 di Salerno, e, per l'effetto, ridetermina la sanzione inflitta nella sola ammenda di €20.000,00. Dispone restituirsi la taxa reclamo.

- 2) RICORSO DEL SIG. PELLEGRINI RANIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO L'11.5.2009 INFLITTA SEGUITO GARA ASCOLI/FROSINONE DEL 17.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 260 del 19.4.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Pellegrini Raniero, riduce la sanzione dell'inibizione inflittagli al presofferto. Dispone restituirsi la taxa reclamo.

- 3) RICORSO DEL SIG. GRAZIANI ENRICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30.6.2009 INFLITTA SEGUITO GARA ASCOLI/FROSINONE DEL 17.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 260 del 19.4.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Graziani Enrico. Dispone addebitarsi la taxa reclamo.

4) RICORSO DELL'U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/LECCE DEL 19.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 261 del 20.4.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Lecce S.p.A. di Lecce. Dispone addebitarsi la tassa reclamo

5) RICORSO DELL'U.S. AVELLINO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DIAW DOUDOU SEGUITO GARA BRESCIA/AVELLINO DEL 21.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 264 del 22.4.2009)

La C.G.F. dichiara improcedibile il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Avellino S.p.A. di Avellino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 7 maggio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete